

Data 08 agosto 2011
Prot.

NOTA INFORMATIVA

Decreto Legislativo n.119 del 18 luglio 2011 per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Ciò in attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante la delega al Governo da parte del Parlamento.

Il provvedimento entrerà in vigore **l'11 agosto prossimo** e sostanzialmente mira a riordinare le norme vigenti in materia di tutela dell'handicap e della maternità, adeguando la disciplina normativa agli interventi legislativi che sono intervenuti in questi anni (si pensi, tra gli ultimi, al Collegato Lavoro) ed alle interpretazioni/integrazioni apportate dalle pronunce della Corte Costituzionale.

PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA

Le principali novità introdotte vanno sostanzialmente in due direzioni: da un lato vengono semplificate le procedure per la fruizione dei benefici a tutela della maternità e rese maggiormente flessibili le tutele; dall'altro vengono ristretti gli ambiti di applicazione dei permessi per handicap (scompare la possibilità di assistere il parente o affine di 3° grado) e vengono previste specifiche condizioni per la legittima fruizione dei permessi in caso di distanza tra il lavoratore e l'assistito.

Le nuove disposizioni sostanzialmente possono così riassumersi:

a) **Congedo di maternità.** In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180esimo giorno, o in caso di morte prematura del neonato, le lavoratrici potranno richiedere di rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro e parere favorevole del medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e del MC ove le mansioni siano sottoposte a Sorveglianza Sanitaria.

Tale facoltà era stata già stata introdotta a seguito di sentenza (19/2009) dalla Corte Costituzionale.

b) **Congedo parentale.** I lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto a fruire, **entro il compimento dell'ottavo anno di vita del figlio**, del prolungamento del congedo parentale per un periodo non superiore a tre anni. Ciò a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.

Il prolungamento del congedo parentale veniva ad oggi concesso nei primi tre anni di vita; viene pertanto esteso l'arco temporale entro il quale si può fruire dei tre anni di congedo.

c) **Permessi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap.** Il dipendente ha diritto di prestare assistenza a una o di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (v. art. 6 D.Lgs. 119/2011).

Il Dlgs 119/2011 elimina quindi totalmente la possibilità di prestare assistenza al parente o affine di terzo grado, possibilità che il Collegato Lavoro aveva invece subordinato a determinati requisiti che vengono invece richiesti dalla nuova norma per l'assistenza ai parenti o affini di secondo grado.

Vengono inoltre introdotte **condizioni per la fruizione dei permessi per assistere un parente o affine portatore di handicap grave residente in un Comune distante oltre 150 KM dal luogo di residenza del lavoratore.** In tali casi, il dipendente dovrà attestare l'effettivo raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito «con un titolo di viaggio o altra documentazione» (art. 6 D.Lgs. 119/2011).

d) **Congedi straordinario.** Nessuna modifica viene apportata a questo istituto. Vengono infatti recepite nel testo del decreto le varie sentenze della Corte Costituzionale che negli anni avevano provveduto ad ampliare l'ambito degli aventi diritto al congedo stesso;

e) **Congedo per cure.** Viene precisato che il dipendente con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% che fruisce di tale congedo ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

Tale congedo - che può essere accordato nella misura di 30 gg annui - in Poste veniva ad oggi retribuito solo se connesso a patologie oncologiche.

A puro titolo informativo riportiamo di seguito i gradi di parentela e i relativi affini:

PARENTI di:

- a) primo grado: genitori, figli;
- b) secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, nipoti di nonni, nonni;

AFFINI di:

- c) primo grado: suocero/suocera e genero/nuora;
- d) secondo grado: cognato/cognata, nonni del coniuge;

Vista l'importanza del contenuto, si prega di portare a conoscenza di tutto il personale la relativa comunicazione.

Cordiali saluti

Il Direttore Filiale

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
del/della richiedente

Alla FILIALE DI
Risorse Umane

Il/la sottoscritto/a in servizio presso l'Ufficio di
consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false o
fraudolente dirette a procurare indebitamente le prestazioni,

DICHIARA

per le informazioni delle situazioni sotto descritte di cui alla Legge 104, ai sensi art. 6 Dlgs 119 del
18 luglio 2011, sono rispondenti al vero,

- che il soggetto portatore di handicap grave da assistere:

Cognome/Nome.....(relazione di parentela).....

è residente in un Comune distante oltre 150 Km dal mio luogo di residenza e pertanto mi impegno a
fornire idonea documentazione al fine di attestare l'effettivo raggiungimento del luogo di residenza
dell'assistito (es: titolo di viaggio).

Data.....

Firma.....

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' del/della richiedente

Alla FILIALE DI
Risorse Umane

Il/la sottoscritto/a in servizio presso l'Ufficio di
consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false o
fraudolente dirette a procurare indebitamente le prestazioni,

DICHIARA

per le informazioni delle situazioni sotto descritte di cui alla Legge 104, ai sensi art. 6 Dlgs 119 del
18 luglio 2011, sono rispondenti al vero,

che il soggetto portatore di handicap grave:

(Cognome/Nome).....nato ail.....

è mio/a(relazione di parentela) **“parente di secondo grado”**

e la situazione familiare della persona da assistere è la seguente:

il coniuge o i genitori **hanno compiuto 65 anni;**

(cognome/nome – data nascita).....

il coniuge o i genitori **sono affetti da patologie invalidanti (documentare);**

(cognome/nome).....

il coniuge o i genitori **sono deceduti o mancanti;**

Data.....

Firma.....